REGOLAMENTO (CEE) N. 2294/80 DEL CONSIGLIO

del 28 agosto 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 191/80 che istituisce un dazio definitivo antidumping sull'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 191/80 (2), il Consiglio ha istituito un dazio definitivo antidumping sull'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica ;

considerando che la Metallgesellschaft AG, unica società produttiva comunitaria, ha chiesto il riesame di detto dazio definitivo ed ha presentato informazioni positive che dimostrano la necessità di detto riesame ;

considerando che, di conseguenza, la Commissione ha avviato il riesame e ne ha pubblicato il relativo avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3) ;

considerando che, in sede di riesame dei fatti, le parti interessate hanno avuto l'occasione di far conoscere il loro parere per iscritto, di essere ascoltate dalla Commissione e di sviluppare oralmente i loro punti di vista, di prendere visione delle informazioni non confidenziali rilevanti per la difesa dei loro interessi e di essere informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base a cui s'intendeva modificare le misure definitive ; che il produttore comunitario ed alcuni esportatori interessati si sono avvalsi di queste possibilità, esponendo per iscritto o oralmente i loro punti di vista ;

considerando che, in sede di riesame, è stato accertato che il prezzo interno negli Stati Uniti d'America, sul quale era stata basata la determinazione del valore normale, tanto per le esportazioni americane, quanto per quelle sovietiche, era aumentato del 4,6 % dopo la data della determinazione definitiva del margine di dumping ; che, pertanto, è necessario adeguare di tale importo il valore normale sul quale il dazio definitivo era stato stabilito per tener conto dell'aumento del prezzo interno americano ;

considerando che, per quanto riguarda tutti gli altri elementi che incidono sul calcolo del dumping, non sono pervenute ulteriori osservazioni, né sono stati esposti nuovi argomenti che avrebbero potuto modificare i calcoli ; che, di conseguenza, i margini di dumping attuali sono del 5 % per la Lithium Corporation of America, del 4,4 % per Foote Mineral Company e del 4,4 % per le esportazioni sovietiche ;

considerando che, durante l'esame complementare del pregiudizio, è stato accertato che le importazioni nella Comunità di idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica hanno raggiunto un livello di 1 503 tonnellate nel 1979 ; che le importazioni in questione raggiungevano una quota di mercato pari al 66,8 % nello stesso periodo e che di conseguenza hanno avuto sul mercato un effetto ancora più grande di quello accertato in sede di esame che ha portato all'instaurazione di un dazio definitivo ;

considerando che i prezzi di queste importazioni nella Comunità esercitano nuovamente un effetto depressivo sui prezzi del produttore comunitario, obbligato a vendere a prezzi inferiori ai suoi costi di produzione ;

considerando che, per quanto riguarda gli altri fattori che incidono sull'accertamento del pregiudizio, non sono pervenute ulteriori informazioni, né sono stati esposti nuovi argomenti che avrebbero potuto modificare tale accertamento ;

considerando che, pertanto, il riesame dei fatti, pur tenendo conto degli altri fattori che influiscono sulla situazione di questa industria, quali ad esempio il calo delle esportazioni in paesi non membri della Comunità, dimostra che le importazioni oggetto di dumping arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole alla produzione comunitaria interessata ;

considerando che, in queste circostanze, la tutela degli interessi della Comunità richiede la modifica delle misure definitive istituite con il regolamento (CEE) n. 191/80 nei confronti dell'idrossido di litio originario degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica ;

considerando che uno dei due esportatori americani, la Foote Mineral Company, si è volontariamente impegnata ad aumentare i suoi prezzi a livelli che sono stati considerati soddisfacenti ; che tale impegno è stato accettato dalla Commissione che, di conse-

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 23 del 30. 1. 1980, pag. 19.
(3) GU n. C 181 del 19. 7. 1980, pag. 4.

guenza, ha deciso di chiudere la procedura aperta nei confronti di detta società e di escluderla dall'applicazione del dazio definitivo; che, in sede di riesame, questa stessa società ha proposto di adattare tale impegno all'ultimo livello di prezzi sul mercato americano; che tale nuovo impegno è stato accettato dalla Commissione e che, di conseguenza, questa società è esclusa dall'applicazione del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I paragrafi 3 e 5 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 191/80 sono sostituiti dal testo seguente:

« 3. Ai fini del presente regolamento, il valore normale dell'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica, rapportato ad una base franco frontiera della Comunità, non sdoganato, è di 1,66 dollari USA per lb ».

« 5. a) Se il prodotto definito al paragrafo 1 non è immesso al consumo sulla base del prezzo al primo acquirente nella Comunità, il dazio antidumping definitivo è applicato ai seguenti tassi:

— 5 % del valore normale di 1,66 dollari USA per lb, per le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America,

— 4,4 % del valore normale di 1,66 dollari USA per lb, per le importazioni originarie dell'Unione Sovietica.

b) Tuttavia, se il dichiarante può fornire prove soddisfacenti alle autorità doganali che il prezzo pagato dal primo acquirente:

i) è uguale o superiore al valore normale di 1,66 dollari USA per lb, il dazio non viene applicato,

ii) è inferiore di meno del 5 %, per le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America, o di meno del 4,4 % per le importazioni originarie dell'Unione Sovietica, al valore normale di 1,66 dollari USA per lb, il dazio è uguale alla differenza fra il valore normale e detto prezzo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 agosto 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN